



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 del 24.03.2022

COPIA

Oggetto: Istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella denominazione "Via della Casa Comunale", per le persone senza tetto, senza fissa dimora e altri casi analoghi.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che all'Anagrafe di questo Comune risultano:

- richieste di iscrizione nei registri della popolazione residente da parte di cittadini senza fissa dimora;
- casi di irreperibili all'indirizzo dichiarato all'atto di iscrizione, che per motivi di lavoro o familiari, hanno necessità di spostarsi in continuazione senza consolidare la propria presenza nel comune;

Rilevato che per siffatte categorie di cittadini risulta alquanto difficoltosa sia l'individuazione dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici sia l'effettiva certificazione;

Precisato che l'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, numero 1228 prevede che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio e, in mancanza, nel comune di nascita;

Considerato che dal combinato dell'articolo 43 del codice civile, della legge 24 dicembre 1954, numero 1228 e dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223, si desume che la residenza e l'iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Dato atto che vi sono anche persone cosiddette "senza tetto", ossia che non hanno alcun domicilio, per le quali, in base alle indicazioni dell'Istat, si rende opportuna l'iscrizione in anagrafe presso un indirizzo fittizio o presso un indirizzo reale facente capo ad un'associazione o comunque utilizzato dal Comune per l'iscrizione in anagrafe delle persone senza tetto e senza fissa dimora;

Visto il punto 7 delle Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i "senza fissa dimora" che abbiano eletto domicilio nel comune;

Vista inoltre la risoluzione numero 633 del 24 febbraio 2015 del Ministero dell'Interno in merito alla corretta applicazione dell'articolo 5 del Decreto Legge 47 del 2004, che al fine di garantire al cittadino, sprovvisto del titolo di possesso dell'immobile, diritti costituzionalmente tutelati, ha previsto la possibilità di iscrivere lo stesso in una via non territoriale e convenzionale;

Dato atto che le posizioni dei soggetti:

- senza fissa dimora;
- senza tetto;
- privi del titolo di possesso dell'immobile

al momento vengono registrati in anagrafe all'indirizzo:

- Via Scipione 1 SFD;
- Via Scipione 1;
- Via Scipione 0 SFD;
- Via Scipione 0 S.F.D.

Rilevato che i toponimi di cui sopra non sono conformi alle norme e istruzioni dell'ISTAT;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT – organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223 - all'istituzione di una nuova via, territorialmente non esistente, ove inserire tutti i cittadini senza fissa dimora, senza tetto o, comunque, residenti a un indirizzo incerto o temporaneamente irreperibili;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Anagrafica 24 dicembre 1954, numero 1228 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Anagrafico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: Via della Casa Comunale;
2. Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri DISPARI sia i “senza tetto censiti quali residenti al censimento”, sia i “senza fissa dimora” che eleggono nel comune un domicilio come prescritto nelle note ISTAT sopra riportate;
3. Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati con numerazione progressiva PARI tutti gli altri casi diversi da quelli previsti dal precedente punto 2;
4. Di dare atto che, nell'impossibilità di contattare in ogni momento gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dei Servizi Demografici in sede per gli adempimenti di competenza;
6. Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;
7. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/03/2022

IL RESPONSABILE
F.TO PIERLUIGI DEIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/03/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/03/2022** al **14/04/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/03/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.03.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE